
CANONE RAI

Cos'è e chi deve pagare

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge *R.D.L.21/02/1938 n.246* pagare il canone TV. Trattandosi di un'imposta sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

Per quali apparecchiature si deve pagare il Canone tv

Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per "apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" ai fini dell'insorgere dell'obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva.

Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Riportiamo di seguito la tabella – **elaborata dal Ministero** - dove si elencano, a **titolo esemplificativo**, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.

APPARECCHIATURE ATTE ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE	APPARECCHIATURE ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE	APPARECCHIATURE NE' ATTE NE' ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE
Ricevitori TV fissi	Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV	PC senza sintonizzatore TV
Ricevitori TV portatili	Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV	Monitor per computer
Ricevitori TV per mezzi mobili	Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV	Casse acustiche
Ricevitori radio fissi		Videocitofoni
Ricevitori radio portatili	Decoder per la TV digitale terrestre	
Ricevitori radio per mezzi mobili	Ricevitore radio/TV satellitare	
Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore MP3 con radio FM integrata)	Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV)	
Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, cellulare DVB-H)		

Con la nota prot n.28019 del 20 aprile 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spazio radioelettrico, ha confermato che “non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”, e che “per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV ”

Va precisato che per i canoni ordinari in ambito familiare la detenzione esclusiva di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.

Il testo integrale della nota del Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile scaricarlo in formato pdf nel link sottostante.

Tipi di canone tv

Esistono due tipi di canone tv: quello per uso **ordinario**, dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare, e quello **speciale**, dovuto da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare. *D.L.Lt.21/12/1944 n. 458*

Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

La dichiarazione sostitutiva è presentata:

- direttamente dal contribuente o dall'erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia delle entrate;
- avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:

Agenzia delle entrate
Ufficio Torino 1
Sportello abbonamenti TV
Casella postale 22
10121 - Torino

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

ATTENZIONE: in quest'ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.

La dichiarazione sostitutiva (sotto riportata anche in lingua tedesca) è inoltre disponibile sui siti Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it, e della Rai, www.canone.rai.it
http://www.abbonamenti.rai.it/doc/dich_sostRAI_mod.pdf

QUANDO VA PRESENTATA

Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata **entro il 16 maggio 2016** per avere effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.

Tratto da www.canone.rai.it